

TAR Cagliari - Sentenza 20/04/2007 n. 714  
d.lgs 163/06 Articoli 197 - Codici 197.1

E' vero che per consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia degli appalti il sistema di qualificazione unico - previsto in attuazione dell'art. 8 l. 11 febbraio 1994 n. 109 - trova applicazione soltanto per quelli di importo superiore a 150.000 euro e che agli appalti il cui importo a base d'asta sia inferiore si applicano soltanto le prescrizioni di cui all'art. 28 d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (in tema di requisiti tecnico organizzativi ai fini della partecipazione alla gara), ma con riguardo alla particolare natura dei beni oggetto dei lavori, si deve considerare che l'art. 5 del D.Lgvo 22 gennaio 2004 n. 30 recante "Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali" prevede infatti che "Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, (ossia i lavori concernenti, tra gli altri, beni mobili appartenenti al patrimonio culturale) è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo. Pertanto, trattandosi nella specie di lavori su beni ricompresi nell'ambito applicativo di tale disposizione, sussisteva la necessità di prevedere nel bando la partecipazione di imprese aventi la relativa qualificazione, anche a prescindere dall'incidenza percentuale dell'importo dei lavori specialistici.